

Parte normativa:
1 settembre 2014
31 dicembre 2017

Sintesi Accordo Economico Collettivo
AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
(Confindustria e Confcooperative)

Parte economica
Non prevista

SINTESI NORMATIVA

Parti contraenti: Confindustria e Confcooperative;

FILCAMS-CGIL-FISASCAT-CISL-UILTUCS-UIL-FNAARC-USARCI-FIARC-UGL.

Campo applicazione: Agenti e rappresentanti che stipulano contratti di agenzia e rappresentanza commerciale con case mandanti industriali e cooperative.

Compensi: L'agente o rappresentante ha diritto ad una provvigione sugli affari conclusi, determinata di norma in misura percentuale, quando siano stati portati a termine per effetto del suo intervento.

Nel caso di rapporto in esclusiva, la provvigione spetta anche per gli affari conclusi senza suo intervento (sempre che rientri nell'ambito del mandato affidatogli) e per quelli che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente.

Il diritto alla provvigione sussiste per gli affari proposti o conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto, se la conclusione è effetto della propria attività ed avvenga entro un termine ragionevole dalla cessazione del rapporto (6 mesi). Qualora venga conferito l'incarico in via continuativa di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità per errore contabile, deve essere concordata una provvigione separata o un compenso aggiuntivo in forma non provvigionale, in relazione agli affari per i quali sussiste l'obbligo di riscossione **Pagamento:** Alla fine di ogni trimestre, col diritto ad anticipi del 70%.

Malattia o infortunio: Sospensione del rapporto per 6 mesi, su richiesta della ditta o dell'agente o rappresentante. Assicurazione da ENASARCO, pagamento diaria convenzionale fino a max 60 gg. per anno.

A favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale o in società di persone viene garantita una polizza assicurativa a carico delle ditte mandanti, tramite la Fondazione ENASARCO, che preveda le seguenti prestazioni, indipendenti ed aggiuntive rispetto a quelle eventualmente erogate dall'ENASARCO:

- liquidazione di € 40.000,00 in caso di morte per infortunio;
- liquidazione di € 50.000,00 in caso di invalidità permanente totale per infortunio (in caso di invalidità inferiore a quello permanente si applica quanto previsto dalla polizza Enasarco);
- in caso di ricovero ospedaliero per malattia, infortunio, accertamenti diagnostici o degenza domiciliare successiva a ricovero per intervento chirurgico o a ricovero per infortunio si applicherà quanto previsto dalla polizza Enasarco

Maternità: In caso di gravidanza e puerperio, l'agente o rappresentante può chiedere la sospensione dal lavoro per un periodo massimo di 12 mesi (all'interno dei quali si colloca la data del parto) durante i quali non potrà aversi risoluzione del rapporto. Lo stesso trattamento si applica anche nel caso di adozione o affidamento di minore (e nei 12 mesi deve rientrare la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia). INPS 80% calcolata su paga giornaliera convenzionale come lavoratori autonomi 5 mesi senza obbligo di astensione dal lavoro.

Parte normativa: 1 settembre 2014 31 dicembre 2017	Sintesi Accordo Economico Collettivo AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO (Confindustria e Confcooperative)	Parte economica Non prevista
---	---	--

Risoluzione ditta: Deve avvenire con comunicazione scritta.

Plurimandatari preavviso di:

- 3 mesi fino a 3 anni di attività - 4 mesi fino a 4 anni di attività - 5 mesi fino a 5 anni di attività, 6 mesi da 6 anni di attività;

Monomandatari preavviso di:

- 5 mesi fino a 5 anni di anzianità - 6 mesi fino a 8 anni - 8 mesi per anzianità superiori.

Dimissioni agente: il preavviso sarà pari a 5 mesi per i monomandatari ed a 3 mesi per i plurimandatari.

Indennità sostitutiva: Una somma pari a tanti dodicesimi delle provvigioni liquidate nell'anno solare precedente per quanti sono i mesi di preavviso. L'indennità sostitutiva va computata su tutte le somme corrisposte in dipendenza del contratto di agenzia, anche a titolo di rimborso o concorso spese.

Ove la parte recedente intenda interrompere immediatamente il rapporto, dovrà corrispondere all'altra parte una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell'anno civile (1° gennaio-31 dicembre) precedente quanti sono i mesi di preavviso dovuti. Qualora il rapporto abbia avuto inizio nel corso dell'anno solare precedente saranno conteggiati i successivi mesi dell'anno in corso per raggiungere i 12 mesi di riferimento.

Ove più favorevole, la media retributiva per la determinazione dell'indennità sostitutiva di preavviso può essere calcolata sui 12 mesi immediatamente precedenti la comunicazione di recesso.

Qualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore ai 12 mesi, il computo si effettuerà in base alla media mensile delle provvigioni liquidate durante il rapporto stesso.

Rinuncia preavviso: chi ha ricevuto la comunicazione di recesso può rinunciare in tutto o in parte al preavviso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, senza obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva.

Indennità per lo scioglimento del contratto quota FIRR: in caso di scioglimento del contratto, l'agente ha diritto a ricevere un'indennità di risoluzione del rapporto (vedi tabella allegata) accantonata dalla ditta mandante presso ENASARCO. La quota FIRR non viene riconosciuta quando lo scioglimento del contratto è dovuto a ritenzione indebita di somme del preponente o per concorrenza sleale o violazione del vincolo di esclusiva per una sola ditta.

Indennità suppletiva di clientela: in caso di scioglimento del contratto per fatto non imputabile al lavoratore, in aggiunta all'indennità di risoluzione del rapporto (FIRR), la ditta dovrà corrispondere direttamente all'agente un'indennità suppletiva di clientela, da calcolarsi sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme maturate o comunque corrisposte durante il contratto (vedi tabella).

Parte normativa:
1 settembre 2014
31 dicembre 2017

Sintesi Accordo Economico Collettivo
AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
(Confindustria e Confcooperative)

Parte economica
Non prevista

Indennità-meritocratica Qualora l'agente e rappresentante abbia procurato nuovi clienti o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti in modo da procurare al proponente sostanziali vantaggi anche dopo lo scioglimento del contratto (non è dovuto se il contratto si scioglie per fatto imputabile all'agente o rappresentante) Nel caso in cui l'indennità meritocratica risulti pari o inferiore alla somma della quota FIRR e della suppletiva di clientela, l'indennità di scioglimento del contratto sarà costituita unicamente dalla somma della quota FIRR e dall'indennità suppletiva di clientela .

Ove invece l'indennità meritocratica risulti superiore alla somma delle due indennità, (FIRR e suppletiva di clientela) l'indennità di scioglimento del contratto sarà costituita, oltre che dalla somma delle due citate indennità dall'indennità meritocratica al netto della somma della quota FIRR e dalla suppletiva di clientela.

Patto di non concorrenza: L'agente ha diritto ad un'indennità che si calcola sulle provvigioni degli ultimi 5 anni (o di tutto il periodo se inferiore), provvigioni diviso 24 per i mesi di patto, può essere stipulato solo al momento dell'inizio del rapporto.

Indennità per patto di non concorrenza post contrattuale

Durata del rapporto	Monomandato	Plurimandato
Fino a 5 anni	8 mensilità	6 mensilità
Fino a 10 anni	10 mensilità	8 mensilità
Oltre i 10 anni	12 mensilità	10 mensilità

La mensilità si calcola sulla media annua delle provvigioni degli ultimi 5 anni, o di tutti gli anni se il periodo è inferiore.

Parte normativa: 1 settembre 2014 31 dicembre 2017	Sintesi Accordo Economico Collettivo AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO (Confindustria e Confcooperative)	Parte economica Non prevista
---	---	--

Indennità di risoluzione del rapporto (FIRR)

PROVVIGIONI ANNUE	% TOTALE
A - Agenti o rappresentanti plurimandatario	
I - Fino a 6.200,00 € annui	4 %
II - Fino a 9.300,00 € annui	2 %
III - Oltre 9.300,00 € annui	1 %
B - Agenti o rappresentanti monomandatario	
I - Fino a 12.400,00 € annui	4 %
II - Fino a 18.600,00 € annui	2 %
III - Oltre 18.600,00 € annui	1 %

Indennità suppletiva di clientela (da luglio 1989)

Anni di rapporto di agenzia	%
Su tutte le provvigioni e le altre somme dovute	3,00 %
Dal 4° anno (limite 45.000 € annuo di provvigioni)	+ 0,50 %
Dal 7° anno (limite 45.000 € annuo di provvigioni)	+ 0,50 %

Indennità meritocratica

Tipologia e durata rapporto	Periodo di prognosi (Anni di proiezione)	Tasso di migrazione
Agente monomandatario fino 5 anni	2,25	15%
Agente monomandatario superiore a 5 e fino a 10 anni	2,75	20%
Agente monomandatario superiore a 10	3,25	35%
Agente plurimandatario fino a 5	2,00	17%
Agente plurimandatario superiore a 5 e fino a 10	2,50	22%
Agente plurimandatario superiore a 10	3,00	37%